

# COMUNE DI RONCARO

Prov. di Pavia



ORDINANZA N. 6 DEL 12.11.2008

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE :

- Il comune di Roncaro viene ripetutamente interessato da fatti e comportamenti che spesso si pongono in contrasto con il diritto al riposo, la tutela dell'igiene pubblica e della salute dei cittadini;
- I comportamenti inosservanti e irrispettosi delle regole sul decoro e sul rispetto degli spazi comune e comunali, spesso degenerano in fenomeni di vero e proprio vandalismo

### CONSIDERATO CHE :

- Parte degli edifici pubblici e privati presenti sul territorio sono oggetto di deturpamento causato in particolare dalla presenza di scritte e di disegni vari che pregiudicano in questo modo il decoro e la tutela del patrimonio dell'intera comunità;

### RILEVATO CHE :

- Occorre che tutti i manufatti, i luoghi pubblici o privati esposti al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato di assoluto decoro;

### RITENUTO

di dover adottare idonee misure volte a garantire :

- La tutela del patrimonio contro atti di vandalismo e contro atti contrari al decoro e alla decenza;
- La salvaguardia del decoro del paese;
- La libera fruizione degli spazi del paese da parte di tutti gli abitanti

Visti gli art. 635 e 639 C.P.

Visti gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.L. 18/08/2000 n° 267 (TUEL)

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008

Fatto comunque salvo quanto disposto dalle norme del Codice Penale e da altre disposizioni di legge,

## ORDINA

Su tutto il territorio comunale è assolutamente vietato danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, disegni o macchie gli edifici sia pubblici che privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, le recinzioni, gli alberi e qualsiasi altro manufatto

## VIETA di

1. arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo notturno

# COMUNE DI RONCARO

Prov. di Pavia



2. gettare o abbandonare carte, bottiglie, contenitori vuoti di bevande e qualsiasi altro tipo di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori e al di là di quanto previsto per la raccolta dei rifiuti urbani

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con sanzioni amministrative comprese tra un minimo di 25 Euro e un massimo di 500 Euro a norma dell'art 7 bis / 1° comma del D.Lgs 18.08.2000 e secondo in principi della legge 689/81.

A carico dei trasgressori, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria suindicata, è previsto altresì l'obbligo di provvedere al in ripristino dello stato dei luoghi entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'avvenuta contestazione; all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere altresì eventuali rifiuti od a cessare il comportamento scorretto.

L'eventuale inosservanza del ripristino dello stato dei luoghi, comporterà a carico del trasgressore l'addebito delle spese all'uopo sostenute dall'Amministrazione Comunale.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente, ai sensi dell'art 18 della legge 24.11.1981, n° 689 è il Sindaco.

La presente ordinanza è comunicata al Prefetto e trasmessa al Comando Carabinieri di Lardirago per gli aspetti di specifica competenza e resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio comunale e comunicazione agli organi di stampa locale.

Agli agenti di Polizia Locale, in via prioritaria, ed a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roncaro, lì 12 novembre 2008

Il Sindaco  
Gianmario Sordi